



Intervento di S.E. Mons. Ivan Jurkovič,
Osservatore Permanente della Santa Sede a Ginevra, alla conferenza
“Diritti umani, giustizia in transizione e attività degli organi multilaterali”

Laterano, 10 dicembre 2018

LA DIPLOMAZIA DELLA SANTA SEDE E I DIRITTI DELL’UOMO

*Ch.mo Rettore,
Autorità accademiche,
Cari docenti e studenti,*

1. Sono particolarmente lieto dell’invito che mi è stato rivolto e ringrazio gli organizzatori di questo momento di riflessione e di studio, in particolare il Rettore Magnifico dell’Università Lateranense, Prof. Vincenzo Buonomo. Il Professore Varvaele che mi ha preceduto ha analiticamente presentato una questione ricorrente anche al Consiglio dei Diritti dell’Uomo a Ginevra dove lo *Special Rapporteur* il Sig. Fabian Savioli nel suo Rapporto annuale aggiorna i Membri del Consiglio e i suoi osservatori sulla giurisprudenza rilevante in materia proveniente dalle corti nazionali, regionali e internazionali facendo emergere le c.d. buone pratiche. Non mi soffermerò su quanto è già stato ampiamente analizzato da chi mi ha preceduto, ma prendendo spunto dal lavoro dello *Special Rapporteur* con gli Stati Membri e dal mandato conferito dalla Risoluzione del Consiglio dei Diritti dell’Uomo che ne ha istituito il mandato mi permetterò in questa giornata di commemorazione del 70.mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo di rivolgervi alcune osservazioni maturate nella mia breve esperienza nell’attività diplomatica a Ginevra.

2. Come noto le Convenzioni delle Nazioni Unite costituiscono il sistema normativo di tutela dei diritti umani adottato nell’ambito dell’Organizzazione, e pertanto a vocazione universale. Tale sistema nasce dalla UN *Charter* che nel 1945 intuì l’aspetto promettente di

promuovere un sistema di *standards* universali nei diritti dell'uomo. Queste convenzioni intendono offrirsi come uno strumento per l'instaurazione di una tutela minima condivisa (*standards*), per raggiungere la quale sono stati istituiti *treaty monitoring bodies*, denominati *Committees*.

Il sistema giuridico è derivato dal complesso delle Convenzioni (10), che le stesse Nazioni Unite definiscono «*The United Nations Human Rights Treaty System*», sostenuto da un periodico aggiornamento ufficiale¹, al fine di collocarlo nell'ambito del genere della *soft-law*.

Esso tratteggia il valore delle obbligazioni incombenti sugli Stati parte delle Convenzioni, unitamente al correlato valore giuridico dei lavori dei *Committees* preposti alla loro implementazione.

Suzanne Egan², in uno studio del 2011 sul tema, evidenziava come l'Assemblea Generale, nel sistema delle UN allo stato attuale, sia organo plenario e mantenga ancora la *posizione preminente* in tema di diritti umani, per tre ragioni:

- a) In forza dell'art. 10 della *UN Charter* l'Assemblea può trattare qualsiasi questione o argomento relativo agli scopi della Carta, e in forza dell'art. 13 co. 1 b) è investita di specifiche prerogative. L'Assemblea può avviare *indagini* e rivolgere *raccomandazioni* per promuovere la cooperazione in campo sociale, economico, culturale, educativo, dell'assistenza sociale e della salute, per assicurare le libertà fondamentali senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione³.
- b) L'art. 15 della *UN Charter* pone l'Assemblea Generale come organo di vertice. Tutti gli altri organi competenti in tema di diritti umani devono riferire ad essa.
- c) Poiché l'Assemblea Generale gode del potere decisionale in tema di budget, essa può favorire o bloccare iniziative o programmi avviati da altri organi laddove non agiscano secondo le direttive impartite.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della medesima Carta l'Assemblea Generale può istituire altri organi sussidiari che ritiene necessari all'implementazione dei diritti umani. Grazie a tale previsione l'Assemblea Generale ha istituito nel 2006 lo *Human Rights Council*⁴ in sostituzione della *Commission of Human Rights*. Mentre la Commissione era un organo

¹ UNITED NATIONS. OFFICE OF HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS, *Facts Sheet n. 30. The United Nations Human Rights Treaty System*, New York - Genève, 2012, in URL:

< <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1.pdf> > (consultato il 18 gennaio 2016).

² S. EGAN, *The United Nations Human Rights Treaty System: Law and Procedure*, Dublin, 2011.

³ Nell'art. 55 in materia di «*universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*», si riconoscono all'Assemblea Generale medesime prerogative.

⁴ UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 251(LX) Human Rights Council, 15th March 2006* (A/RES/60/251), in *GAOR*, 3 (2006), in URL:

< <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/66/PDF/N0550266.pdf?OpenElement> >

politico sussidiario dell'ECOSOC, il Consiglio dipende direttamente dall'Assemblea Generale, la quale gli ha affidato il sistema dell'*Universal Periodical Review* (UPR) ed altri sistemi di supervisione.

Come prima novità accanto al sistema di UPR demandato all'apparato all'uopo costituito, l'Assemblea Generale esamina i temi ad essa sottoposti dal *Third Committee* (*Social, Humanitarian and Cultural Committee*). In entrambi i casi l'Assemblea può votare risoluzioni in cui si condannano situazioni nelle quali sia accertata la violazione di diritti umani. La portata di tali risoluzioni è di natura *meramente politica*.

Da ultimo si ricordi che l'Assemblea Generale a più riprese ha recepito il lavoro degli organi ausiliari per predisporre il testo di alcune Convenzioni poi aperte al negoziato e alla firma da parte degli Stati, in modo da completare il *corpus normativo*.

Continuando il *trend* avviato con la riforma del *Committee of Human Rights* ad opera dell'Assemblea Generale lo *Human Rights Council* ha adottato la *Resolution 5/1* con la quale ha istituzionalizzato il procedimento di UPR e, al contempo, ha istituito l'*Advisory Committee*, composto da diciotto esperti indipendenti, a cui spetta il ruolo di "*think-tank*" su temi inerenti i diritti umani. Con la medesima risoluzione si è data la possibilità anche alle Organizzazioni Non Governative e ai privati di presentare denuncia per gravi violazioni dei diritti umani.

Infine - come terza prerogativa - lo *Human Rights Council* può adottare *special procedures* (in caso di violazioni gravi del diritto che possono mettere a repentaglio la pace⁵). Un dato peculiare è che gli Stati membri possono contestare le *recommendations* formulate dal Consiglio, il quale può a quel punto riconsiderarle e cambiarle⁶.

La *Human Rights Council Resolution 60/251*⁷ insieme con il Regolamento (meglio noto come *Resolution 5/1* «*Institution-building package*») ⁸ formano il quadro normativo di riferimento dei diritti umani in seno alle UN.

(consultato il 18 gennaio 2016).

⁵ Uno dei casi recenti è stata la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio a motivo delle stragi di civili inermi, per motivi religiosi ed etnici, iniziati in vaste zone dell'Iraq e della Siria nell'estate del 2014; lo HRC è stato convocato per il giorno 1° settembre 2014; circa i lavori di questa sessione: UNITED NATIONS. OFFICE OF HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS, *22nd Special Session of the Human Rights Council on the human rights situation in Iraq in light of abuses committed by the Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, 1st September 2014*, in URL:

< <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session22/Pages/22ndSpecialSession.aspx> > (consultato il 18 gennaio 2016).

⁶ Sulla procedura si veda: UNITED NATIONS. OFFICE OF HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS, *Resolution. Review of the Work and Functioning of the Human Rights Council, 47th Meeting, 25th March 2011* (A/HRC/RES/16/21), in URL: <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/TF/A-HRC-RES-16-21_en.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it> (consultato il 7 dicembre 2018).

⁷ UNITED NATIONS. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 251(LX) Human Rights Council, 15th March 2006* (A/RES/60/251), in URL: < http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf > (consultato il 18 gennaio 2016).

⁸ UNITED NATIONS. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 5/1. Institution-Building of the UN Human Rights Council, 18th June 2007* (A/HRC/5/21), in URL: < http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=13360 > (consultato il 19 agosto 2015).

Tra gli attuali compiti dello HRC vi sono:

- a) promuovere l'educazione circa i diritti umani, i servizi di consulenza tecnica e di *capacity-building* offerti in accordo con gli Stati;
- b) servire come *forum* per il *dialogo* su temi attinenti i diritti umani;
- c) formulare *raccomandazioni* all'Assemblea Generale per la tutela dei diritti umani nel diritto internazionale;
- d) promuovere l'implementazione delle obbligazioni assunte dagli Stati e monitorare i risultati circa la promozione e la protezione dei diritti umani come concordati nelle *conferenze (internazionali)* e nei *summit*;
- e) curare un sistema di UPR fondato su un'informazione oggettiva e affidabile, circa l'adempimento delle obbligazioni che gli Stati hanno assunto perché si possa giungere ad una copertura universale ed un trattamento equo;
- f) contribuire alla prevenzione della violazione dei diritti umani con il *dialogo* e la *cooperazione* e offrendo una pronta risposta in caso di emergenza;
- g) assumere il ruolo della *Commission of Human Rights* circa il lavoro dell'Ufficio dell'Alto Commissario dei Diritti Umani (OHCHR); lavorare in stretta cooperazione nel campo dei diritti umani con i Governi, le Organizzazioni regionali, le istituzioni nazionali dei diritti umani e la società civile;
- h) fare *raccomandazioni* circa la promozione e la protezione dei diritti umani;
- i) sottoporre un *Rapporto annuale* all'Assemblea Generale.

Nel 1993, in occasione del 45.mo anniversario della Dichiarazione Universale si è tenuta a Vienna la *World Conference on Human Rights* che aveva tra le finalità anche quella di giungere all'istituzione di un organo che fungesse da coordinatore e guida⁹; pochi mesi dopo, con la *Resolution 48/141*¹⁰ dell'Assemblea Generale, è stato istituito l'*High*

⁹ Suzanne Egan, e con lei altri autori, citano la Dichiarazione di Vienna per enumerare i compiti dell'OHCHR; ma ad essere precisi, occorre riferirsi alla Risoluzione dell'Assemblea Generale, ed al tipo di votazione. Per il documento di Vienna sopra citato e pubblicato sul sito internet delle UN, vedi: *NGO-Forum Final Report to the Conference* (UN Doc A8CONF157/7).

¹⁰ UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 141(XLVIII). High Commissioner for the promoting and protection of all Human Rights, 20th December 1993* (A/RES/48/141), in *GAOR*, 1 (1993), in URL: < <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r141.htm> > (consultato il 19 agosto 2015). Si vedano le finalità, al n. 3, e l'inserimento strutturale per le prerogative, al n.4: «3. *Decides that the High Commissioner for Human Rights shall: (a) Function within the framework of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, other international instruments of human rights and international law, including the obligations, within this framework, to respect the sovereignty, territorial integrity and domestic jurisdiction of States and to promote the universal respect for and observance of all human rights, in the recognition that, in the framework of the purposes and principles of the Charter, the promotion and protection of all human rights is a legitimate concern of the international community; (b) Be guided by the recognition that all human rights - civil, cultural, economic, political and social - are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms; (c) Recognize the importance of promoting a balanced and sustainable development for all people and of ensuring realization of the right to development, as established in the Declaration on the Right to Development; 4. Decides that the High Commissioner for Human Rights shall be the United Nations official with principal responsibility for United*

Commissioner for Human Rights a Ginevra. In ossequio di quanto contemplato dagli artt. 55 e 56 della *UN Charter*, l'Alto Commissario (OHCHR) assume diversi compiti tra cui: promuovere lo sviluppo ed il rispetto dei diritti umani, favorendo una vasta partecipazione anche di attori non statali (tra cui vi sono primariamente le NGOs), ma pur sempre nel rispetto della *sovranità dei singoli* (cf. *UN Charter art. 2 co. 7*), *Stati* a cui spetta l'impegno di promuovere i diritti umani¹¹.

Con il rango di funzionario Sotto-Segretario Generale, l'Alto Commissario agisce sotto l'autorità e le direttive del Segretario Generale, mette ad esecuzione le decisioni dell'Assemblea Generale a cui sottopone annualmente un rapporto¹².

Le direttive fissate per il HRC chiaramente sono da applicarsi anche ai sottosistemi delle dieci Convenzioni; i diritti umani sono da assicurarsi in collaborazione - e non contro - i singoli Stati¹³. All'Assemblea Generale viene riferita l'attività dello HRC, e di

Nations human rights activities under the direction and authority of the Secretary-General; within the framework of the overall competence, authority and decisions of the General Assembly, the Economic and Social Council and the Commission on Human Rights, the High Commissioner's responsibilities shall be: (a) To promote and protect the effective enjoyment by all of all civil, cultural, economic, political and social rights; (b) To carry out the tasks assigned to him/her by the competent bodies of the United Nations system in the field of human rights and to make recommendations to them with a view to improving the promotion and protection of all human rights; (c) To promote and protect the realization of the right to development and to enhance support from relevant bodies of the United Nations system for this purpose; (d) To provide, through the Centre for Human Rights of the Secretariat and other appropriate institutions, advisory services and technical and financial assistance, at the request of the State concerned and, where appropriate, the regional human rights organizations, with a view to supporting actions and programmes in the field of human rights; (e) To coordinate relevant United Nations education and public information programmes in the field of human rights; (f) To play an active role in removing the current obstacles and in meeting the challenges to the full realization of all human rights and in preventing the continuation of human rights violations throughout the world, as reflected in the Vienna Declaration and Programme of Action; (g) To engage in a dialogue with all Governments in the implementation of his/her mandate with a view to securing respect for all human rights; (h) To enhance international cooperation for the promotion and protection of all human rights; (i) To coordinate the human rights promotion and protection activities throughout the United Nations system; (j) To rationalize, adapt, strengthen and streamline the United Nations machinery in the field of human rights with a view to improving its efficiency and effectiveness; (k) To carry out overall supervision of the Centre for Human Rights».

¹¹ UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 141(XLVIII). High Commissioner for the promoting and protection of all Human Rights*, 20th December 1993 (A/RES/48/141), in GAOR, I (1993), URL: < <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r141.htm> > (consultato il 19 agosto 2015); qui n. 3 lett. a) e b).

¹² Da questa rapida digressione emerge un quadro molto articolato. Lo HRC, subentrando nella primavera 2006 alla *Human Rights Commission*, ne ha assunto le prerogative, stavolta alle dipendenze dirette dell'Assemblea Generale; e quindi perdendo un grado di mediazione politica (nonché gerarchico). L'anno successivo, con la *Risolution «Institution-building of the United Nations Human Rights Council»*, l'HRC ha istituito gli organi sussidiari, ed il metodo per la stesura dell'agenda, dei programmi, ed infine ha promulgato il regolamento di procedura. Successivamente le Risoluzioni 5/1 e 5/2 dello *Human Rights Council* sono state ratificate dalla *General Assembly* nel corso della sessione ordinaria: UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 219(LXII) Report of the Human Rights Council, 22nd December 2007* (A/RES/62/219), in GAOR, 2 (2007), in URL:

< http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/219 > (consultato il 21 agosto 2015).

¹³ Per il testo dispositivo, si veda: UNITED NATIONS. HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Resolution 251(LX) Human rights Council, 15th March 2006* (A/RES/60/251), par. 5: «(e) [lo HRC] Undertake a universal periodic review, based on objective and reliable information, of the fulfilment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States; the review shall be a cooperative mechanism, based on an interactive dialogue, with the full involvement of the country concerned and with consideration given to its capacity-building needs; such a mechanism shall complement and not duplicate the work of treaty bodies; the Council shall develop the modalities and necessary time allocation for the universal periodic review mechanism within one year after the holding of its first session [...] (i) Make recommendations with regard to the promotion and protection of human rights; (j) Submit an annual report to the General Assembly».

conseguenza deve ritenersi che solo l'Assemblea Generale sia il luogo per una vera e propria censura delle raccomandazioni.

Il Consiglio costituisce un *forum intergovernativo* nel quale il tema dei diritti umani è sostenuto per un progressivo rispetto, portando ad implementare i trattati già in vigore, e predisponendone di nuovi. Gli atti del Consiglio *non* sono *giuridicamente vincolanti*, ma contribuiscono a *costruire un consenso* su determinati temi; talora servono a suscitare un'azione condivisa per i casi di evidente e grave violazione.

In base alla *HRC Charter* il Consiglio può:

- a) trattare i casi di violazione dei diritti umani in particolari Paesi o secondo determinate forme, giungendo fino a *sospendere* uno Stato Membro in caso di violazioni gravi e sistematiche;
- b) stabilire *standards internazionali* per il rispetto di taluni diritti;
- c) preparare progetti di trattati o protocolli aggiuntivi, strumenti giuridici vincolanti da sottoporre agli Stati;
- d) promuovere il tema dei diritti umani, favorendo la *capacity-building* nei singoli Stati e fornendo *assistenza tecnica*.

3. Nell'alveo di quest'ultima prerogativa possiamo inquadrare l'attività ad esempio dello *Special Rapporteur* sulla giustizia di transizione. Lo scorso settembre, nel presentare al Consiglio dei Diritti Umani il rapporto periodico, il Relatore speciale ricordava che una delle attività contemplate è di lavorare con gli Stati membri che hanno intrapreso o sono in procinto di avviare processi di giustizia transitoria, attraverso un dialogo aperto e interattivo e nello spirito di piena collaborazione. La mansione principale è quella di fornire dei consigli tecnici ed aiutare gli Stati che sono in tali processi di effettuare queste operazioni nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, nella progettazione e consolidamento di pace e sicurezza, centrato su una prospettiva "pro persona" e finalizzato a costruire e rafforzare società solide e sostenibili basate sullo stato di diritto.

4. L'enunciazione di apertura del Preambolo della *Dichiarazione Universale* sostiene che: «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia, della pace». L'immagine offerta è quella di una nuova considerazione e collocazione della persona – nonché delle relazioni interpersonali – nell'ambito internazionale, che necessariamente si riflette nei più generali rapporti all'interno della famiglia umana universale¹⁴.

¹⁴ Va notato come questo concetto della famiglia umana, inteso come realtà unitaria in cui sono presenti diversità di Popoli, è tipico della visione cristiana e uno dei presupposti della visione del Magistero della Chiesa quanto alle relazioni internazionali, come per altro testimonia il discorso pronunciato da Giovanni Paolo II di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 5 ottobre 1995. Per uno studio completo cfr. P. PAVAN, *L'epoca moderna, motivi di fondo*, in *Scritti/3*, op. cit., p. 34 ss. con il recupero di tutta la tradizionale visione, fin dalla prime espressioni della neo-

Si identificano nuovi rapporti quindi nella stessa Comunità internazionale: è la persona, la sua dignità, i suoi diritti che vengono considerati da un atto internazionalmente rilevante qual è la *Dichiarazione Universale* divenendo oggetto di attenzione da parte di disposizioni dello stesso ordinamento internazionale, fino ad allora poco incline ad ammettere la persona come vero “protagonista”¹⁵. Non riproporrò l'*exkursus* storico ben noto a tutti noi che portò alla Dichiarazione ma sembra opportuno solo ricordare che da una guerra originata proprio dalla negazione della persona e dei valori fondamentali dell'uomo ha generato una Dichiarazione dove la persona umana è diventata un fondamento unitario.

5. L'attuale concezione dei diritti umani appare come la naturale conclusione di un processo in cui si sono intrecciati fattori emotivi – il peso della guerra, le violazioni sistematiche già prima del conflitto, i crimini commessi – e ragioni politiche volte a determinare quanto ai diritti umani un quadro normativo il più possibile preciso. Il traguardo raggiunto è spiegabile solo se connesso ad una più ampia coscienza maturata a livello mondiale non tanto sui diritti, quanto soprattutto sul valore della dignità della persona, ignorato anche in modo drammatico dagli accadimenti della storia¹⁶.

6. Tornano in mente le riflessioni di Jacques Maritain secondo cui la storia dei diritti dell'uomo si confonde con la storia della legge naturale e questo consente di affermare che esistono diritti naturalmente propri della persona anteriori e superiori a quelli previsti dalle leggi statali o dal diritto internazionale che da parte loro possono solo *riconoscere* e non concedere¹⁷.

scolastica spagnola del XV secolo; sulle prese di posizione più recenti si rinvia a V. BUONOMO *L'idea del totus orbis in Francisco De Vitoria: alle origini della Comunità internazionale*, in «NU», 74 ((1991), pp. 39-55; e ID., *La Comunità Internazionale e la pace*, in «LA SOCIETÀ», 4 (1993), pp. 689-710.

¹⁵ In effetti già a partire dal 1919 con l'istituzione della Società delle Nazioni, può rilevarsi una diretta considerazione della persona da parte del diritto internazionale, come ad esempio nella *Convenzione sull'abolizione della schiavitù* (1926); o, nel profilo operativo, nell'azione svolta dalla Società a favore dei rifugiati o delle minoranze, soprattutto dopo la creazione del Comitato del Consiglio della Società delle Nazioni per le Minoranze e di un Alto Commissario, a cui singole persone o gruppi potevano inviare informazioni o rivolgere delle petizioni riguardanti la situazione delle minoranze. Cfr. C.H. ROUSSEAU, *La Société des Nations et la protection des minorités de race, de langue et de religion*, Genève 1928.

Sempre nello stesso periodo vanno ricordate le prime convenzioni adottate in seno all'*Organizzazione Internazionale del Lavoro*, come quella sul lavoro notturno della donna e dei fanciulli, sull'età minima lavorativa, sull'orario di lavoro. Si tratta di una prima produzione sistematica a livello internazionale di legislazione del lavoro che gradualmente si estenderà a tutti i Paesi, raggiungendo oggi un grado di generale accettazione da parte degli Stati.

Va in ogni caso tenuto presente che il diritto internazionale, non solo nella dottrina, nega un riferimento diretto alla persona, come è evidente nel *Parere consultivo* della Corte Permanente di Giustizia Internazionale emanato il 3 marzo 1928, che valutando la competenza e l'azione del tribunale della “Città libera” di Danzica, afferma che un accordo internazionale non può determinare direttamente per la persona dei diritti e degli obblighi (cfr. CPJI, *Publication, série B*, n.15 (1928), p. 1 ss).

¹⁶ Non si può tralasciare il fatto che il 9 dicembre 1948 l'Assemblea Generale adottò la *Convenzione sulla repressione del crimine di genocidio* che fece seguito ad una Dichiarazione sullo stesso ambito approvata già nel 1946.

¹⁷ Una posizione resa esplicita in occasione della consultazione sulla filosofia dei diritti dell'uomo¹⁷ che nel giugno 1947 avviò l'UNESCO, stante la difficoltà di definire teoricamente i diritti e le libertà vista la pluralità di tradizioni culturali, filosofiche, religiose. Un contesto su cui cala l'idea di proclamare attraverso un “accordo pratico” i diritti umani generalmente acquisiti, perché espressione di quei valori, principi e convincimenti propri della ragione (Maritain

7. I diritti fondamentali, pertanto, si configurano come strumento per rendere operativi valori emersi ed affermatosi nella coscienza della famiglia umana, nei comportamenti delle istituzioni statali e quindi nelle relazioni internazionali: basta il riferimento a principi come la non discriminazione o il diritto ad uno standard di vita adeguato. Inoltre si accetta il principio che pur presentando un carattere individuale¹⁸ i diritti si realizzano nella dimensione sociale in cui l'individuo è inserito, al punto tale che per molti di essi l'esercizio può avvenire solo mediante un'azione collettiva: l'associazione, la sicurezza sociale, la partecipazione politica, la libertà di religione, il diritto all'educazione, alla salute. Infine la convinzione che i diritti sono tra loro interdipendenti e indivisibili¹⁹, cioè non possono essere liberamente scelti²⁰, anche di fronte alla distinzione tra quelli civili e politici e quelli economici, sociali e culturali, per cui non è più praticabile la distinzione classica tra diritti negativi (da garantire con atteggiamenti di *non facere*) e diritti positivi (che necessitano una atteggiamento di *facere*), dato che per ogni tipo di diritto è necessario lo stesso livello di impegno, ad un tempo politico, istituzionale e normativo.

parla di "legge naturale") che sono parte delle diverse culture e tradizioni, per poi trarre da tale formulazione comune una prassi, normativa ed interpretativa, mediante la quale tutelare i diritti riconosciuti all'essere umano nella sua dimensione individuale e sociale. Per Maritain, in sostanza, sarebbe stato inutile ricercare una giustificazione razionale comune: «sui diritti dell'uomo si può andare d'accordo, a condizione che non ci si domandi perché»¹⁷, facendo piuttosto riferimento alla nozione di *legge naturale* come elemento in grado di riassumere le esigenze di ordine etico ed i principi fondativi e universali dei diritti e dei doveri: l'obiettivo è il poter coniugare anche sul piano internazionale la *legge naturale*, con il suo fondamento metafisico, alla *legge umana* nel suo realizzarsi all'interno di istituzioni e regole giuridiche. Posizione già presente in *Les droits de l'homme et la loi naturelle* (1942) e poi ripresa in *Autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme* (1949). Per una critica al legame diritti umani-legge naturale riguardo alla *Dichiarazione Universale* si veda di recente C. R. BEITZ, *Human Rights and the Law of Peoples*, in D.K. KATHERJEE (ed.), *The Ethics of Assistance: Morality and Distant Needy*, New York 2004, in particolare alle pp. 196-198. L'A. riprende quanto già sostenuto in ID., *Human Rights and Common Concerns*, in *American Political Science Review* 95 (2001), pp. 269-287.

¹⁸ Nell'elaborazione successiva, quella dei *Patti internazionali* sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, si proporrà come diritto di portata collettiva quello all'autodeterminazione (cf. *Patti*, art. 1) per altro già presente nella *Carta delle Nazioni Unite* (art. 1.2) alla cui definizione non è estranea la *Dichiarazione Universale*, in particolare con la previsione dell'art. 2.2 dove si delinea il principio che il godimento dei diritti non può essere subordinato allo «statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità».

¹⁹ Sono caratteristiche costanti nel diritto internazionale dei diritti umani, riaffermate anche dalle Conferenze dell'ONU sui diritti umani, a Teheran nel 1966 ed in particolare a Vienna nel 1993 dove si stabilì: «Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di considerare i diritti dell'uomo globalmente e in maniera corretta ed equilibrata, su un piano di eguaglianza e attribuendo loro la medesima importanza. Benché si debba tenere presente l'importanza dei particolarismi nazionali e regionali e la diversità storica, culturale e religiosa, è obbligo degli Stati, qualunque ne sia il sistema politico, economico e culturale, promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali» (*Dichiarazione di Vienna*, 5).

²⁰ Si potrebbe riflettere sulla tecnica presente in alcuni strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani che prevedono un meccanismo di scelta (*opting out*) da parte degli Stati contraenti quanto ai diritti da tutelare e garantire. La ragione di tale flessibilità è di determinare un livello di adesione il più ampio possibile ad uno strumento normativo, anche se, ci sembra, che la *ratio* di un'eventuale ricorso all'*opting out* debba essere coerente con il contenuto dello strumento medesimo. È il caso della *Carta Sociale Europea* che prevede l'obbligo dello Stato parte di essere vincolato ad almeno 6 dei 9 articoli della Parte II, ma in questo caso i diritti previsti dalla *Carta* sono di natura economica e sociale e quindi impongono ai contraenti obblighi di condotta, ma non di risultato.

8. Venendo ad oggi, trascorsi settant'anni, c'è un dato che non possiamo ignorare: diplomatici e non siamo chiamati a domandarci se tutto questo è ancora valido. Una lettura realistica del nostro piccolo o grande mondo quotidiano ci impone il riferimento alla profonda crisi di valori che investe anzitutto la persona umana e quindi tocca il fondamento dei contenuti della *Dichiarazione Universale*. Da questa crisi del fondamento non possiamo prescindere perché, come indica Papa Francesco «una visione riduttiva della persona umana apre la strada alla diffusione dell'ingiustizia, dell'ineguaglianza sociale e della corruzione» (*Discorso al Corpo Diplomatico*, 8 gennaio 2018).

9. In questo momento storico l'automatismo valori-diritti sembra ignorato o addirittura non è più ritenuto valido, come evidenzia il cosiddetto *approccio trasversale* utilizzato nel linguaggio e negli atti degli organi internazionali per ancorare i diritti fondamentali alle situazioni contingenti, pensando così di dare autorità e rendere efficaci forme di azione e sostegno interne o internazionali. Ma questo orientamento che provoca una separazione dai valori che ispirano i diritti, trasforma il sistema di garanzia dei diritti operante a livello internazionale solo in un artificio tecnico e tralascia non solo di considerare l'indivisibilità fra le classiche categorie di diritti – civili e politici o economici, sociali e culturali – ma soprattutto il carattere di universalità e interdipendenza che fanno della *Dichiarazione Universale* e di tutti gli atti ad essa seguiti un sistema di regole superiori, riferimento per norme e leggi prodotte all'interno degli Stati.

10. Per la Santa Sede, dissociare progressivamente il fondamento dei diritti dai valori vuole dire privarli del loro contenuto essenziale e consentire che diventino vuote proclamazioni o programmi adottati sotto la spinta di sensazioni, emozioni, ideologie. È quanto dimostra il caso estremo registrato lo scorso 30 ottobre quando, nel quadro degli organi ONU operanti in materia di diritti umani, si è smesso di considerare la vita umana anzitutto come un valore, per ridurla ad un semplice diritto interpretabile secondo momenti, tendenze e ideologie particolari.

Conclusioni

11. L'effettiva protezione del diritto alla vita è il prerequisito per il godimento di tutti gli altri diritti umani. Pertanto, il diritto alla vita richiede un impegno nel sostenere la vita, dal concepimento alla morte naturale. In tutti i suoi interventi presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali, la Santa Sede sostiene i principi originali della Carta delle Nazioni Unite e della *Dichiarazione Universale*, mantenendo la concezione antropologica dell'essere umano inteso come individuo in relazione costruttiva con altri essere umani, condividendo la stessa dignità dal concepimento fino alla morte naturale.

12. I redattori della Dichiarazione Universale erano consapevoli che il successo del loro sforzo avrebbe richiesto lo sviluppo, nel tempo, di un "comune intendimento" del significato del documento - come affermato esplicitamente nel Preambolo. Inoltre, lo sviluppo del vocabolario dei diritti umani ha profondamente influenzato l'effettiva implementazione della Dichiarazione Universale nei decenni successivi. I tentativi di riscrivere il profondo significato dei diritti umani *a posteriori* ha spesso significato meno chiarezza e più conflittualità, indebolendo la struttura stessa inizialmente volta a essere rinvigorita ed espansa. Infatti, l'affermazione unilaterale dei c.d. "nuovi diritti" ha favorito coloro che incolpano l'intera struttura dei diritti umani di essere influenzata dalla cultura occidentale o, ancora peggio, di essere un nuovo tipo di colonizzazione culturale. Tuttavia, queste accuse ignorano che la Dichiarazione Universale è stata "il risultato di una convergenza di differenti tradizioni religiose e culturali motivate dal desiderio di porre la persona umana al centro delle istituzioni, delle leggi e delle regolari funzioni della società" piuttosto che l'imposizione di una cultura su tutte le altre. Nell'attuale vocabolario politico dei diritti umani, persino un minimo accordo sul significato chiave della dignità umana è in pericolo di scomparire e diventare frammentato all'interno dell'incoerenza. Nelle "politiche" dei diritti umani, la dignità è invocata per le più disparate e contraddittorie idee, al punto da essere essenzialmente vilificata del suo significato originario e strumentalizzata per giustificare molti così detti "nuovi diritti", persino quelli che contraddicono o negano la vera origine delle loro basi. Il *General Comment* n.36 della Convenzione sui diritti Politici economici e sociali che reinterpreta il diritto alla vita rappresenta solo una tappa di un percorso che ha visto nelle ultime decadi le proliferazioni di attività legislative a livello nazionale, regionale e internazionale volte a legalizzare il suicidio assistito e altre forme di eutanasia interpretando il concetto di "dignità" come "morte con dignità".

Conseguentemente, la dignità è diventata qualcosa che è raggiunta attraverso una manifestazione di volontà piuttosto che un elemento proprio della persona che è inviolabile e meritevole di rispetto.

In conclusione, caro Rettore Magnifico e cari studenti

In questa giornata celebrativa dei settanta anni della Dichiarazione Universale ritengo opportuno riaffermare la centralità della Dichiarazione. Se vogliamo rinvigorire la struttura dei diritti umani, favorendo l'implementazione globale della Dichiarazione Universale e salvaguardando il concetto dell'universalità che è al cuore della stessa, dovremmo abbandonare quelle interpretazioni ideologiche dei diritti che sono obiettivamente distanti dai testi fondamentali. Se falliamo nel farlo, rischiamo di creare un "conflitto di antropologie" che è già stato intensificato dal processo di globalizzazione e

mobilità umana. È importante chiarire che i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale non erano intesi per essere reinterpretrati o rimodellati secondo le tendenze politiche o sociali del momento. Infatti, questi derivavano da una dignità umana che è comune, condivisa e inerente a ogni essere umano, indipendentemente da ogni altra differenza.

Il Preambolo della Dichiarazione Universale conclude con chiari e ben definiti obiettivi, identificando simultaneamente ogni essere umano e istituzione come un attivo partecipante nell'implementazione ed espansione dei diritti umani - diritti che in ultima stanza sono atti ad "assicurare il loro universale ed effettivo riconoscimento". La pubblicazione che la Missione Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite ha preparato in occasione di questa giornata celebrativa in collaborazione con la Fondazione *Caritas in Veritate* comprende una serie di riflessioni offerte da differenti autori come il Magnifico Rettore e dalla Santa Sede. Questo impegno congiunto testimonia il continuo contributo della Santa Sede nella Comunità Internazionale per costruire un mondo migliore dove "l'universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani serva a garantire la salvaguardia della dignità umana".